

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1541 del 22 ottobre 2018

**Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2018. - L.R. n. 7 del 23/02/2016 articolo 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale n.7 del 23 febbraio 2016 ed in riferimento alla L.R. 28/2018 di Assestamento di Bilancio della Regione Veneto, si stabilisce l'entità dei contributi da erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2018, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.

L'articolo 15 della succitata legge regionale, relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, stabilisce, in particolare ai commi 1 e 2, che il concessionario debba corrispondere alla Regione, oltre al diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, anche il diritto proporzionale determinato per ogni metro cubo imbottigliato di acqua minerale e suoi derivati.

La Regione, con L.R. n.7 del 23 febbraio 2016, ha introdotto, con il comma 5 dell'articolo 2, forme di compensazione per i Comuni nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento, stabilendo che, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati dagli stabilimenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni medesimi un contributo, ripartito sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani.

In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 7/2016, il riparto dei contributi a favore dei Comuni per l'anno 2018 va eseguito in misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell'anno 2017 negli impianti siti nel comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 40/1989.

Inoltre, in attuazione della disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, prima di calcolare la percentuale di riparto del contributo, si procede con il raddoppio dei volumi imbottigliati nei comuni montani, ritenendo di confermare i criteri già stabiliti con D.G.R. 847/2016 e con D.G.R. 1883/2017.

Infine si è ritenuto di prevedere, come forma di perequazione, un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (Euro diecimila) per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento.

I Comuni nei quali hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in attività, sono i seguenti: Fonte in provincia di Treviso, Scorzè in provincia di Venezia, San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, nonché Posina, Recoaro Terme, Torrebelticino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza. Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano comuni montani, ai sensi della L.R. 40/89, i comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelticino e Valli del Pasubio.

Per l'anno 2018 la Regione del Veneto, con L.R. n.28 del 07 agosto 2018 - Assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020 ha individuato in € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni beneficiari del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa del Suolo.

Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati per il 2017, come comunicati dai concessionari, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto, nei termini sotto riportati:

<b>Comuni sede di impianto di imbottigliamento in attività nel 2017</b>							
Comune	Provincia	Volumi Imbottigliati [mc]	Volumi imbottigliati con raddoppio per comuni montani* [mc]	Percentuale di riparto [%]	Importo contributi in proporzione ai volumi imbottigliati [€]	Importo del contributo fisso [€]	Totale contributi [€]
Fonte	TV	459,384	459,384	0,02	86,00	10.000,00	10.086,00
Scorzè	VE	1.485.883,624	1.485.883,624	54,50	234.350,00	10.000,00	244.350,00
San Giorgio in Bosco	PD	428.852,580	428.852,580	15,73	67.639,00	10.000,00	77.639,00
Recoaro Terme*	VI	68.320,529	136.641,058	5,01	21.543,00	10.000,00	31.543,00
Posina*	VI	99.581,035	199.162,070	7,31	31.433,00	10.000,00	41.433,00
Torrebelvicino*	VI	4.384,000	8.768,000	0,32	1.376,00	10.000,00	11.376,00
Valli del Pasubio*	VI	233.192,190	466.384,380	17,11	73.573,00	10.000,00	83.573,00
	<b>Totali</b>	<b>2.320.673,342</b>	<b>2.726.151,096</b>	<b>100,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio regionale esercizio 2018, provveda il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 - "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";

VISTO l'art. 2 della L.R. n.7 del 23/02/2016 - "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016 e la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017;

VISTA la L.R. n.28 del 07/08/2018 - "Assesto del Bilancio di Previsione 2018-2020";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2016 e come in premessa esposto, il riparto del contributo, pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali;
3. di demandare l'impegno e la liquidazione dei contributi, come sopra determinati, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
5. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno e la liquidazione con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non hanno natura di debito commerciale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.